

Imprese

End of waste, la bozza a Bruxelles: riutilizzo inerti più esteso e permissivo

Con l'invio del testo all'Unione europea, il 14 dicembre scorso, si apre il periodo di standstill. Dal 15 marzo il regolamento potrà essere adottato. Il riutilizzo dei materiali di recupero sarà differenziato in base alla destinazione

di Mariagrazia Barletta

21 Dicembre 2023

Arriva a Bruxelles lo [schema di regolamento sull'end of waste](#) finalizzato al riciclo sia dei rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione che dei rifiuti inerti di origine minerale. Il nuovo provvedimento riscrive il problematico Dm Ambiente 152 del 2022 che aveva definito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli inerti minerali e per quelli derivanti dalle demolizioni selettive di manufatti edili. Dm che aveva attirato aspre critiche da parte degli stakeholder, tra cui l'Anpar, l'associazione che riunisce i produttori di aggregati riciclati, e l'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili. In particolare, [l'Anpar aveva lamentato](#) l'introduzione di parametri di controllo sulla qualità del prodotto finale eccessivamente severi, affermando che la loro entrata in vigore avrebbe causato il blocco dell'attività di riciclo e quindi della filiera del recupero dei materiali disciplinati dal Dm. Si sarebbe così ottenuto – sostenevano i produttori - un effetto contrario rispetto alle finalità di un regolamento di end of waste che, per definizione, consiste nel facilitare il raggiungimento del traguardo della cessazione dello stato di rifiuto per determinati materiali che, dunque, dopo una prima vita, possono con maggiore facilità essere immessi nuovamente sul mercato come prodotti in grado di competere con le materie prime vergini. Il tutto, ovviamente, deve avvenire senza pericoli per la salute umana e senza pregiudizio per l'ambiente. Per questo i regolamenti di end of waste definiscono precisi paletti.

Dopo un ricorso al Tar da parte degli operatori del settore, che lamentavano l'introduzione di "paletti" inutilmente severi, e dopo il posizionamento in stand-by dell'operatività del Dm 152 del 2022 da parte del Milleproroghe 2023, il ministero dell'Ambiente ha aperto un'istruttoria tecnica con il supporto dell'Ispra e dell'Istituto superiore di sanità, nonché una fase di consultazione pubblica, finendo con l'accogliere buona parte delle richieste avanzate dagli stakeholder. Nella [relazione](#) che accompagna lo schema di Dm notificato alla Commissione Ue, il ministero definisce le modifiche «necessarie», riconoscendo l'utilità dell'intervento di riscrittura del testo «per arginare a monte le probabili conseguenze negative sul comparto e peggiorative dei livelli attuali in termini di percentuali di recupero». Le modifiche sono corpose, tanto che si è ritenuto opportuno non procedere con puntuali rettifiche, ma di optare per la sostituzione integrale dell'attuale Dm che sarà abrogato con l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Valori limite di sostanze pericolose differenziati in base agli usi

Lo schema di Dm accoglie la richiesta di differenziare in base alla destinazione finale i parametri e i valori limite da ricercare nell'aggregato recuperato. Si tratta dei valori relativi alla concentrazione di alcune sostanze nel prodotto finale potenzialmente dannose per la salute e l'ambiente, come l'amianto e gli idrocarburi aromatici e policiclici o il cromo esavalente. Tali sostanze possono essere presenti nell'aggregato che avrà nuova vita, ma entro i limiti indicati dal regolamento stesso. Nel nuovo testo, i limiti che il Dm 152 del 2022 aveva individuato restano gli stessi per gli aggregati che sono destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti e colmate. Diventano più permissivi, invece, per gli altri usi consentiti, tra cui l'utilizzo nei sottofondi stradali e ferroviari, nei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, negli strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali. Dunque, per tali destinazioni è possibile avere aggregati recuperati con criteri di end of waste più permissivi, in quanto – secondo il ragionamento dei produttori di aggregati, poi sposato dal ministero dell'Ambiente nell'elaborazione del nuovo Dm – lo stesso prodotto, in base alle diverse modalità d'uso, ha un impatto differente sulle diverse matrici ambientali. Come spiegato dallo stesso ministero: «Si è ritenuto necessario differenziare i parametri a

seconda dell'uso specifico, al fine di non obbligare gli operatori al rispetto di standard non necessari in vista della tutela della salute e dell'ambiente».

Utilizzo più ampio degli aggregati riciclati

Lo schema di Dm amplia anche i possibili usi dell'aggregato recuperato. L'ambito di applicazione del decreto viene, infatti, esteso, consentendo di gestire come end of waste i rifiuti abbandonati, che sono espressamente esclusi dal Dm 152 del 2022. Si tratta, più precisamente, dei rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione. Sono stati, inoltre, introdotti altri utilizzi, quali: la produzione di cemento e di clinker. In questo modo – spiega il ministero sempre nella relazione Air – sono «contemplati tutti i possibili usi degli aggregati recuperati da parte dell'industria del cemento, fornendo un ulteriore mercato all'end of waste, in sostituzione delle materie prime vergini». Quanto alla produzione del clinker per il cemento, non essendovi specifiche norme tecniche standardizzate da applicare a tale uso specifico dell'aggregato recuperato, il nuovo Dm introduce una tabella contenente i parametri prestazionali cui l'aggregato destinato alla produzione di clinker deve rispondere. L'ammissione alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti abbandonati – viene sottolineato nella relazione – ha impatto anche sulle amministrazioni comunali, che, «grazie al nuovo decreto, non dovranno più sopportare gli ingenti costi legati allo smaltimento di questi rifiuti». Sono esclusi i rifiuti provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica e i rifiuti interrati. Riguardo alle tipologie di rifiuti escluse, gli operatori possono comunque continuare a riceverli a seguito di una autorizzazione cosiddetta “caso per caso” rilasciata dagli enti territorialmente competenti.

Sistema di gestione, eliminato il riferimento alla Uni En Iso 9001

Rispetto al Dm 152 del 2022, la bozza di Dm elimina l'obbligo per gli operatori di adottare un sistema di gestione della qualità conformemente alla norma Uni En Iso 9001. Un'imposizione che non era piaciuta in particolare ai produttori di aggregati recuperati, che, per marcare Ce, hanno già l'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo della produzione in fabbrica, certificato da un organismo notificato nel caso in cui gli aggregati vengano impiegati in usi strutturali. Secondo il nuovo regolamento, i produttori devono comunque dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri in esso contenuti, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Riduzione dei tempi di conservazione dei campioni

Un'altra modifica riguarda la conservazione dei campioni che l'operatore è tenuto a prelevare da ogni lotto di aggregato prodotto. Questi dovranno essere conservati presso l'impianto di produzione o presso la sede legale dell'azienda non più per cinque, ma per un solo anno. Tale modifica dovrebbe far decadere la necessità di costruire grandi strutture per la conservazione dei campioni.

Chiarimenti per il periodo transitorio

Un'altra criticità emersa riguardava la disciplina da applicare alle autorizzazioni oggetto di rinnovo. Riscrivendo l'articolo 8, è stato chiarito che agli aggregati recuperati prodotti in vigenza delle autorizzazioni o comunicazioni esistenti, fino al momento in cui non diventano efficaci le modifiche alle autorizzazioni o comunicazioni stesse, si applicano le norme previgenti.

L'entrata in vigore

Lo schema di Dm è stato notificato alla Commissione Ue lo scorso 14 dicembre per espletare la procedura informativa cui sono sottoposte le regolamentazioni tecniche (il termine del periodo di standstill è previsto per il 15 marzo 2024). Terminato il periodo di “sosta” a Bruxelles che dura tre mesi, ma può essere prolungato nel caso vi siano osservazioni da parte degli altri Stati membri, il provvedimento può percorrere la strada verso la pubblicazione in “Gazzetta ufficiale”. I produttori dovranno aggiornare le comunicazioni o le autorizzazioni concesse entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo.

